



Oggetto: PASSAGGIO A DIVERSO CORSO DI LAUREA. TEMPO PARZIALE. CONTEGGIO DEL NUMERO MASSIMO DI ANNI. SI TIENE CONTO SOLTANTO DEGLI ANNI ACCADEMICI DI ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA PER I QUALI E' DISPOSTO IL TEMPO PARZIALE.

Il presente parere chiude una vicenda amministrativa della quale l'amministrazione e il Garante hanno immediatamente condiviso la soluzione. Vale però la pena di pubblicare le presenti conclusioni per comunicare un orientamento concorde su un tema che potrebbe ripresentarsi in futuro all'interno dell'Università.

Si tratta di uno studente immatricolato nell'anno accademico 2016/17 al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria. Per l'anno accademico 2017/18 è passato al primo anno del corso di Laurea Magistrale in Strategie della Comunicazione Pubblica e Politica (LM 59, laurea di secondo livello, essendo in possesso di una precedente laurea di primo livello).

A questo punto in quanto studente lavoratore ha chiesto la qualifica di studente part-time, che però gli è stata revocata a partire dall'anno accademico 2018/19 in base al principio che il percorso formativo previsto dal regime a tempo parziale non può essere superiore al doppio degli anni previsti dal relativo corso di iscrizione e deve rispettare la durata del corso prescelto. Per i Corsi di Laurea Magistrale (due anni in via ordinaria) gli anni di part-time non possono essere più di quattro. E poiché ... Omissis ... è stato iscritto a tempo pieno nell'anno 2016/17 al corso di Scienze della Formazione Primaria e un anno a tempo pieno è valutato come due anni ai fini del part-time, egli ha esaurito il tempo disponibile per il part-time con l'anno accademico 2018/19.

Questo iniziale orientamento, poi immediatamente superato, era



conseguente all'utilizzo per il conteggio in esame del concetto di carriera, e dunque anche a quello di immatricolazione, mentre l'amministrazione ha subito dopo chiarito che lo status di part time, alla stregua delle previsioni del Regolamento, è legato al percorso formativo relativo al corso di iscrizione.

Nel Manifesto degli Studi 2019 al punto 6.1:

Il percorso formativo previsto per lo studente part-time non può essere superiore al doppio degli anni previsti dal relativo corso di studio di iscrizione.

Si fa riferimento solo agli anni di iscrizione al corso al quale lo studente è iscritto. Anche perché il Manifesto degli Studi per ogni anno in part-time indica in tabella il numero minimo e massimo di CFU, e quindi evidentemente si riferisce ad anni effettivi di studio.

Al punto 6.1 del Manifesto:

Qualora lo studente fosse stato iscritto a tempo pieno in anni precedenti alla richiesta part-time, tali anni diminuiranno la durata del percorso indicata nelle tabelle sopra riportate. (Esempio -Immatricolato a tempo pieno ad un corso di laurea triennale, e solo dal secondo anno chiede il part-time al 50%: per tale studente il percorso potrà durare 5 anni composti da un anno full-time e 4 part-time al 50%).

Questa previsione riguarda una precedente iscrizione a tempo pieno allo stesso Corso di Laurea e non i casi di passaggio a corso diverso.

La conclusione è concorde.

IL GARANTE
Sergio Materia